

- 3) Se, alla luce del meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli da 62 a 65 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e al titolo VII della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, la giurisprudenza delle *sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-182/15 (Petruhhin)*, *Pisciotti (C-191/16)* e *C-897/19 PPU (I. N.)* sia applicabile a una domanda di estradizione di un paese terzo relativa a un cittadino britannico che, all'epoca dei fatti alla base della domanda di estradizione, era cittadino dell'Unione europea e ha soggiornato ininterrottamente nel territorio di un altro Stato membro prima e durante il periodo di vigenza dell'accordo di recesso.

⁽¹⁾ GU 2020, L 29, pag. 7.

⁽²⁾ Sentenza del 6 settembre 2016, EU:C:2016:630

⁽³⁾ Sentenza del 10 aprile 2018, EU:C:2018:222

⁽⁴⁾ Sentenza del 2 aprile 2020, EU:C:2020:262

Impugnazione proposta il 4 maggio 2022 da Luis Miguel Novais avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 marzo 2022, causa T-66/22, Novais / Portogallo

(Causa C-295/22 P)

(2023/C 24/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Luis Miguel Novais (rappresentanti: Á. Oliveira e C. Almeida Lopes, advogados)

Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese

Con ordinanza del 24 novembre 2022, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata.

Impugnazione proposta il 9 maggio 2022 dall'Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell'8/3/2022, causa T-431/21, UNIS / Commissione

(Causa C-324/22 P)

(2023/C 24/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) (rappresentante: F. Ortega, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 1° dicembre 2022, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
